

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2012

sul controllo della presenza di alcaloidi della *Claviceps spp.* in alimenti e mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/154/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾ impone il divieto di utilizzare prodotti destinati all'alimentazione animale che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi di cui all'allegato I della medesima.
- (2) Per mangimi contenenti cereali non macinati è stato stabilito un livello massimo di 1 000 mg/kg di sclerozi di *Claviceps purpurea*.
- (3) Il 19 aprile 2005 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato su richiesta della Commissione un parere relativo alle specie *Claviceps* quali sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽²⁾.
- (4) Oggetto della presente raccomandazione sono le strutture fungine delle specie *Claviceps* che parassitano i semi sulle spighe di grano o sugli steli d'erba e che si presentano come grossi sclerozi dal colore scuro (in francese «ergot»). Tali sclerozi contengono classi diverse di alcaloidi, i principali dei quali sono ergometrina, ergotamina, ergosina, ergocristina, ergocriptina ed ergocornina nonché le «-inine» ad esse associate. La quantità e la miscela di tossine variano da ceppo a ceppo in funzione della pianta ospite e della regione geografica.
- (5) Il grado di variabilità nella miscela di alcaloidi della *Claviceps spp.* in relazione a ceppo fungino, distribuzione geografica e pianta ospite (ad esempio la composizione di alcaloidi presente nella *Claviceps purpurea* che dà origine alla segale cornuta è diversa da quella riscontrata in altre erbe) è tuttora sconosciuto. Per identificare tutti i fattori responsabili della variabilità nella miscela di alcaloidi per le singole specie vegetali occorrerebbe un volume di dati maggiore.
- (6) La determinazione del tasso di contaminazione da *Claviceps spp.* nei cereali per mezzo di metodi fisici è spesso poco accurata poiché dimensioni e peso degli sclerozi possono variare in modo rilevante. Tale analisi non è inoltre eseguibile su mangimi e alimenti lavorati. Per questo motivo, e data l'esistenza di numerosi metodi cromatografici in grado di rilevare la presenza di alcaloidi in alimenti e mangimi, è stata suggerita la possibilità di affiancare ai controlli fisici anche analisi chimiche. Tali metodi sono tuttavia limitati a un numero ristretto di alcaloidi della *Claviceps spp.*
- (7) È necessario generare un volume di dati maggiore circa la presenza di alcaloidi della *Claviceps spp.* non solo nei cereali non macinati ma anche in prodotti da essi derivati e in alimenti e mangimi composti, nonché ottenere dati affidabili sulla miscela di alcaloidi della *Claviceps spp.* presente in alimenti e mangimi e mettere in relazione la presenza di tali alcaloidi e la quantità di sclerozi presenti. È opportuno concentrare i controlli sui sei alcaloidi maggiormente ricorrenti, ovvero ergometrina, ergotamina, ergosina, ergocristina, ergocriptina ed ergocornina, nonché le «-inine» ad essi associate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Gli Stati membri dovrebbero operare coinvolgendo attivamente gli operatori commerciali dei settori di alimenti e mangimi per monitorare la presenza di alcaloidi della *Claviceps spp.* in cereali e prodotti derivati destinati al consumo umano o animale, piante da pascolo/foraggio per il consumo animale e alimenti e mangimi composti.

⁽¹⁾ GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

⁽²⁾ Parere del gruppo scientifico sui contaminanti nella catena alimentare a seguito di una richiesta della Commissione europea sulla segale cornuta quale sostanza indesiderabile nei mangimi, The EFSA Journal (2005)225, 1-27. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/contam_op_ej225_ergot_en1.pdf

2. Gli Stati membri sono tenuti ad analizzare i campioni almeno per quanto riguarda i seguenti alcaloidi:

- ergocristina/ergocristinina,
- ergotamina/ergotaminina,
- ergocriptina/ergocriptinina,
- ergometrina/ergometrinina,
- ergosina/ergosinina,
- ergocornina/ergocorninina.

3. Al tempo stesso gli Stati membri devono determinare, ove possibile, il tenore di sclerozi presenti nel campione al fine di comprendere meglio il rapporto tra il tenore di sclerozi e il livello dei singoli alcaloidi della *Claviceps spp.*

4. I risultati delle analisi andranno trasmessi regolarmente all'Autorità europea per la sicurezza alimentare che li raccoglierà in una base di dati.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2012

Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
